

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**d'AQUINO, ALMIRANTE, DE MARZIO, FRANCHI, TURCHI,
ABELLI, ALFANO, CARADONNA, DELFINO, di NARDO
FERDINANDO, GUARRA, MARINO, MANCO, MENICACCI,
NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PAZZAGLIA, ROBERTI, RO-
MEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, ROMUALDI,
TRIPODI ANTONINO**

Presentata il 26 giugno 1970

Estensione al personale militare delle forze armate e dei capi di polizia ex combattenti ed assimilati dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo tende ad eliminare una grave disparità che si è venuta a creare dopo la approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che stabilisce una serie di benefici a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Nella predetta legge praticamente si esclude che i benefici in essa elencati vengano estesi al personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia (carabinieri, pubblica sicurezza, finanza, corpo forestale, vigili del fuoco). Questa limitazione, a nostro avviso, suona discriminazione nei confronti di chi, più di altri — o se volete — almeno come gli altri, ha servito la patria durante le guerre e con spirito di altissimo sacrificio, non solo

morale, ma anche materiale, lo continua a fare, indossando una divisa che gli fa onore, ma che li addita al rispetto ed alla gratitudine di tutta la Nazione.

Il voler discriminare le categorie delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato, da un beneficio attribuito giustamente al combattentismo di tanti italiani, non può non incidere — ove mai questa esclusione venisse mantenuta — sul morale e sul rendimento di quella parte di combattenti che dopo aver servito la patria in guerra, la continua in fedeltà e umiltà a servire in pace, non senza rischi e con grande responsabilità, come sta facendo con decoro ed onore.

Le Forze armate e i Corpi di polizia, a cui dobbiamo come italiani e come cittadini, la

gratitudine e la riconoscenza di tutta la Nazione, meritano semmai di essere meglio compresi ed aiutati e non già esclusi, da un provvedimento da tanto tempo atteso e che per esser globalmente giusto, dovrà recepire, attraverso la presente proposta di legge la estensione dei benefici a quei dipendenti delle Forze armate dello Stato, ufficiali e sottufficiali, e dei corpi di polizia, che rappresentano le tradizioni migliori del combattentismo e della dedizione alla patria italiana.

Per questi motivi Onorevoli Colleghi, riteniamo giusto che la presente proposta di legge legittimi il diritto di estendere i benefici di cui alla legge n. 336 a tutti gli ex combattenti ivi compresi quelli inquadrati nelle Forze armate e nei corpi di polizia.

In tale maniera si assolverà al compito di non discriminare fra gli ex combattenti, quelli che tutt'ora in divisa continuano ad onorare l'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, sono estesi al personale militare delle Forze armate e dei Corpi di polizia ex combattenti ed assimilati.

ART. 2.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1970.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la decorrenza inizia dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.